

REGOLAMENTO (CE) N. 911/2001 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 2001****che amplia l'elenco di prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 718/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La classificazione dei prodotti secondo norme comuni e obbligatorie applicate agli ortofrutticoli freschi costituisce un quadro di riferimento che contribuisce alla lealtà degli scambi e alla trasparenza dei mercati nonché consente di evitare la presenza sul mercato di prodotti di qualità non soddisfacente. Tale classificazione contribuisce così alla redditività stessa della produzione.
- (2) Con il contributo dei rappresentanti del settore riuniti in seno all'associazione europea dei produttori di funghi, il gruppo di lavoro sulla normalizzazione delle derrate deperibili e lo sviluppo della qualità della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) ha recentemente adottato all'unanimità una nuova norma per i funghi coltivati, del genere *Agaricus*. Poiché

inoltre i flussi commerciali intracomunitari ed extracomunitari di funghi coltivati raggiungono livelli considerevoli sia in quantità che in valore, giustificando quindi l'adozione di una norma, è opportuno aggiungere tali prodotti nell'elenco dei prodotti destinati ad essere consegnati freschi al consumatore e che sono oggetto di norme di qualità.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 è aggiunto il prodotto «Funghi coltivati».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 12.